

Importanti novità per gli psicologi nella nuova legge finanziaria



La manovra finanziaria 2011 bis, approvata definitivamente in Parlamento pochi giorni fa tra grandi polemiche, introduce molte novità per gli Psicologi liberi professionisti.

Innanzitutto, viene previsto l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di **formazione continua permanente**. La violazione dell'obbligo determinerà un illecito disciplinare che gli Ordini dovranno sanzionare. Il Codice Deontologico dovrà quindi recepire questo dovere e prevedere sanzioni corrispondenti.

Il **Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi** deve quindi darsi da fare per definire a questo proposito una **nuova normativa disciplinare** che probabilmente sarà poi sottoposta a **referendum presso tutti gli iscritti**. Uno dei problemi maggiori sarà quello di rendere compatibile la formazione permanente degli Psicologi con la **normativa ECM**, che resta comunque in vigore.

Altra importante novità è quella che prevede, al momento del conferimento dell'incarico, l'obbligo di **pattuizione scritta del compenso** spettante al professionista.

Vedremo in quale modo si darà sostanza a questa previsione,

visto che il riferimento citato dalla legge sono le tariffe professionali stabilite con Decreto Ministeriale che la nostra professione non ha mai avuto (il nostro Tariffario, infatti, anche prima di essere rivisto alla luce dei decreti Bersani, non era mai stato approvato formalmente dal ministro).

Ancora, il professionista sarà tenuto a stipulare idonea **assicurazione per i rischi** derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale devono essere resi noti al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico.

Questo passaggio determina un nuovo costo in carico a molti colleghi, visto che ad oggi sono solo 13.000 gli Psicologi assicurati per la Responsabilità Civile professionale dalla **CAMPI** (www.cassamutuapsicologi.it), **libera associazione tra Psicologi** che, non avendo alcuna finalità di lucro, riesce a garantire prezzi molto al di sotto di quelli di mercato. Il Consiglio Nazionale e l'Enpap potranno stipulare convenzioni con le compagnie assicurative ma, [visti i precedenti](#), c'è poco da stare tranquilli.

Viene poi ulteriormente **liberalizzata la pubblicità** avente ad oggetto l'attività professionale, che può essere attuata con ogni mezzo ed ha l'obbligo di essere trasparente, veritiera, corretta e non equivoca, ingannevole o denigratoria.

Altre disposizioni riguardano le sanzioni per i professionisti che evadano l'**obbligo di fatturazione***: a quelle amministrative si aggiungerebbe la **sospensione dall'esercizio della professione**.

Questa pena sarebbe applicata "d'ufficio" dalla Agenzia delle Entrate, anche a fronte della sola contestazione (e non a seguito di un giudizio dibattimentale) di mancata fatturazione e l'Ordine dovrebbe solo prenderne atto e pubblicizzarla, senza che sia consentito al professionista stesso di

difendersi (sic!).

Alcune delle innovazioni introdotte dalla nuova finanziaria, poi, non sono applicabili agli Psicologi in quanto la nostra professione rientra tra quelle *sanitarie*.

Si tratta, per esempio, della nuova, interessante **disciplina del tirocinio professionale****, che prevede un equo compenso per i tirocinanti nonché di quella che prevede la **separazione delle funzioni amministrative da quelle disciplinari degli Ordini**.

L'iscrizione della nostra professione tra quelle "sanitarie", sancita dal passaggio delle competenze di vigilanza che ci riguardano al relativo ministero, è stata fortemente voluta dal sindacato dei colleghi dipendenti pubblici ed ottenuta qualche anno fa.

Tutte le disposizioni della finanziaria appena deliberata si applicano **entro un anno** dalla data di entrata in vigore della legge e quindi saranno **operative a settembre prossimo**.

Ci sarà, nel frattempo, da prestare la massima attenzione!

Felice D. Torricelli

NOTE:

*: **LEGGE 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma 5**

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o

all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati.".

Il testo integrale dell'art. 2 della legge è consultabile a questo [indirizzo](#)

****:** **LEGGE 14 settembre 2011, n. 148, art. 3, comma 5, lettera c)**

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Il testo integrale dell'art. 3 della legge è consultabile a questo [indirizzo](#)